

COMUNE DI CASELLA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Registro seduta del 02.05.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì due del mese di maggio alle ore 21.00 ,in Sessione ORDINARIA di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

REGGIARDO Gabriele	SINDACO	P
SELVINI Carlo Salvatore	VICESINDACO	P
TEDESCO Vincenzo	CONSIGLIERE	P
MERETA Francesca	CONSIGLIERE	A
CLAVARINO Gian Luigi	CONSIGLIERE	P
COSTA Giuseppe Mario	CONSIGLIERE	P
SALAMINA Luca	CONSIGLIERE	P
MAIDA Angelo	CONSIGLIERE	P
POGGIO Stefano	CONSIGLIERE	P
VERDUCI Jenny	CONSIGLIERE	P
FIRPO Davide	CONSIGLIERE	A
BOSIO Monica	CONSIGLIERE	P
FRATI Virgilia	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assume la Presidenza il Sindaco: GABRIELE REGGIARDO ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Giulio GIRALDI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 2 dell'ordine del giorno.

Esponde il Sindaco e spiega le tariffe, facendo esemplificazione degli aumenti di qualche euro. Nel 2024 si prevede riduzione, ma probabilmente non sarà così in base ad Istat, ARERA, PEF nuovo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

-il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- il comma 651 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il comma 654 ai sensi del quale "*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";

- il comma 658 ai sensi del quale "*... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 04/06/2020, come modificato con delibera di Consiglio N 14 del 24/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTE,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi,*

richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

- Il Piano Finanziario è soggetto “ ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8”;

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Casella, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Città metropolitana di Genova;

PRESO ATTO che, il Piano Economico Finanziario, trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, per l'anno 2023 ammonta ad € 633.733,00;

PRESO ATTO quindi che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con atto dirigenziale n. 943/2022 del 29/04/2022, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Città Metropolitana di Genova, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, N.50 (c.d. "Decreto aiuti") che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

- nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18/04/2023 è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 31/05/2023;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

-l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Verduci, Bosio, Frati) espressi nei modi di legge

DELIBERA

- a) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali;
- b) di stabilire, ai sensi dell'art.25 del regolamento TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - Prima rata di acconto scadenza 31/05/2023;
 - Seconda rata a saldo/conguaglio scadenza 01/12/2023;
- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 3%;
- d) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

All. alla D.C.C. n. 11 del 02.05.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TENCICA

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to GABRIELE REGGIARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulio GIRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Casella, li..... REG. n.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giulio GIRALDI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Casella, li.....

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giulio GIRALDI

Copia conforme all'originale.

Casella, li 29.09.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giulio GIRALDI

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Famiglie	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
	Euro/mq	Euro/Persona
Famiglie di 1 componente	0,404381	93,89
Famiglie di 2 componenti	0,471778	109,54
Famiglie di 3 componenti	0,519918	93,89
Famiglie di 4 componenti	0,558431	86,07
famiglie di 5 componenti	0,596943	90,77
Famiglie di 6 o più componenti	0,625827	88,68
Superfici domestiche accessorie	0,404381	-

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

cod.	descrizione	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,529634	1,055533	1,585167
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,830798	1,646129	2,476927
103	Stabilimenti balneari	0,654254	1,306851	1,961104
104	Esposizioni, autosaloni	0,446554	0,892177	1,338731
105	Alberghi con ristorante	1,381202	2,746900	4,128101
106	Alberghi senza ristorante	0,945033	1,882368	2,827400
107	Case di cura e riposo	1,038498	2,058290	3,096787
108	Uffici, agenzie	1,173502	2,337252	3,510754
109	Banche ed istituti di credito, uffici professionali	0,602329	1,201297	1,803626
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,152732	2,292015	3,444747
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,578516	3,128902	4,707418
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,080038	2,136198	3,216236
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,204657	2,382489	3,587147
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,945033	1,884881	2,829914
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,131962	2,241752	3,373714
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,271268	9,969763	13,241030
117	Bar, caffè, pasticceria	2,461239	7,494286	9,955525
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,471624	4,913256	7,384880
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,710479	5,380706	8,091185
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,091681	12,495503	16,587183
121	Discoteche, night club	1,703136	3,380219	5,083356